

Causa T-137/04

Kurt Martin Mayer e altri contro Commissione delle Comunità europee

«Direttiva del Consiglio 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche — Decisione della Commissione 2004/69/CE — Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina — Ricorso di annullamento — Irricevibilità»

Ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) 22 giugno 2006 II - 1827

Massime dell'ordinanza

Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano direttamente ed individualmente

(Art. 230, quarto comma, CE)

L'interesse diretto del ricorrente, quale condizione per la ricevibilità di un ricorso di annullamento ai sensi dell'art. 230, quarto comma, CE, esige che la misura comunitaria incriminata produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento stesso incaricati della sua applicazione, applicazione avente carattere meramente automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria, senza intervento di altre norme intermedie. Questo significa che, nel caso in cui un atto comunitario sia rivolto ad uno Stato membro da un'istituzione, se l'azione che lo Stato membro deve intraprendere in seguito all'atto ha carattere automatico, o se comunque l'esito non è dubbio, allora l'atto riguarda direttamente qualsiasi persona interessata da tale azione. Se, al contrario, l'atto lascia allo Stato membro la possibilità di agire o di non agire, o non lo costringe ad agire in un senso determinato, sarà l'azione o l'inerzia dello Stato membro a riguardare direttamente la persona interessata, e non l'atto in se stesso.

l'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina, la quale designa, come siti d'importanza comunitaria, alcune zone del territorio austriaco, non incide sui diritti e sugli obblighi dei proprietari dei fondi, né sull'esercizio di tali diritti, dal momento che essa non vincola affatto gli operatori economici né i privati e non contiene alcuna disposizione in merito ad un regime di protezione dei siti d'importanza comunitaria, ad esempio misure di conservazione o procedure di autorizzazione.

Parimenti, gli obblighi derivanti dalla detta direttiva 92/43, e in particolare dagli artt. 4 e 6, che incombono agli Stati membri dopo che i siti di importanza comunitaria sono stati designati dalla decisione impugnata, non sono direttamente applicabili ai citati operatori, poiché necessitano di un atto da parte dello Stato membro interessato, che deve precisare in quale modo esso intenda dare ad essi attuazione.

A tal riguardo, la decisione 2004/69, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43, relativa alla conservazione degli habitat naturali,

(v. punti 58-60, 65)